

# I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria

Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo  
(secoli XII-XVI)

a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf

Federico II University Press



fedOA Press

I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria : un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI) / a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf. – Napoli : FedOAPress, 2022. – 221 p. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 38).

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-156-7

DOI: 10.6093/978-88-6887-156-7

ISSN: 2532-4608

In copertina: Gil de Albornoz consegna simbolicamente a papa Clemente I la cappella del Collegio di Spagna a Bologna, a lui dedicata. Miniatura del codice n. 30 (*Postilla in libros historicos Veteris Testamenti, Genesis-Liber II Esdrae*), f. 001r, Biblioteca del Reale Collegio di Spagna (Bologna), 1475 (CC BY-SA 3.0).

Le immagini, ove non indicato altrimenti, sono elaborazioni grafiche dei relativi autori.

#### *Comitato scientifico*

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanna Cigliano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2022 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”  
Piazza Bellini 59-60  
80138 Napoli, Italy  
<http://www.fedoapress.unina.it/>  
Published in Italy  
Prima edizione: dicembre 2022

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza  
Creative Commons Attribution 4.0 International

## Indice

Gian Paolo Giuseppe Scharf, <i>Qualche nota introduttiva</i>	9
Enrico Angiolini, <i>Prime considerazioni sui rapporti fra contesti urbani e rurali nelle normative statutarie della Romagna papale</i>	19
Francesco Pirani, <i>Statuti, comunità, territori nelle Marche centromeridionali (secoli XIV-XVI)</i>	37
Stefania Zucchini, <i>Interazioni fra città e campagna nella normativa statutaria bassomedievale: l'Umbria</i>	63
Federico Lattanzio, <i>Poche note per una geografia statutaria del Lazio rurale tra i secoli XIII e XVI</i>	121
Pierluigi Terenzi, <i>Statuti e norme sul territorio nelle città e terre del regno di Napoli (secoli XIII-XV)</i>	137
Alessandro Dani, <i>Città e campagna negli statuti comunali del territorio senese (secoli XIII-XVI secolo)</i>	171
Lorenzo Tanzini, <i>Geografie statutarie nelle comunità rurali dello Stato fiorentino tra XIV e XVI secolo</i>	193
Gian Paolo Giuseppe Scharf, <i>Conclusioni</i>	217



Alessandro Dani

*Città e campagna negli statuti comunali del territorio senese  
(secoli XIII-XVI)\**

1. *Il quadro degli statuti pervenuti e il problema di quelli perduti*

L'abbondante produzione statutaria nei Comuni del territorio senese ha stimolato numerose ricerche ed edizioni di testi fino dalla seconda metà dell'Ottocento. Esse, pur di fatto mai interrotte, hanno conosciuto negli ultimi trent'anni un nuovo consistente impulso grazie ai contributi di molti studiosi (storici, archivisti e storici del diritto)<sup>1</sup> e oggi si può affermare che l'area toscana meridionale sia tra quelle più studiate e con maggior numero di edizioni di statuti. Se ci limitiamo ai secoli XIII-XVI (escludendo la città dominante), se ne contano una quarantina su circa centotrenta statuti pervenuti (copie escluse) più alcune altre di testi seicenteschi. Di saggi, articoli su rivista, trattazioni introduttive alle edizioni non è possibile qui offrire un'adeguata rassegna, né una valutazione ragionata e, in proposito, debbo rinviare per indicazioni e alcune riflessioni generali all'unica analisi complessiva degli statuti del territorio senese pubblicata da chi scrive nel 2015<sup>2</sup>, con intenti di sintesi e comparazione. Essa, come avvertivo in apertura, intende rappresentare una sorta di panoramica a grandangolo, in cui molti aspetti rimangono in ombra, attendendo ovviamente indagini future, che ben potranno portare integrazioni, precisazioni e correzioni. Ciò considerato, rimane, spero, una fatica non inutile per cogliere la fisionomia giuridico-istitu-

\* Il presente scritto riprende in sintesi quanto esposto nel volume *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015, con un'integrazione sugli statuti cinquecenteschi, in quella sede omessi, e con alcune nuove considerazioni conclusive.

<sup>1</sup> Tra questi ultimi una speciale menzione merita Mario Ascheri, sia per i suoi studi sulle istituzioni del territorio, che per le numerose pubblicazioni di fonti che ha promosso e coordinato, di cui l'ampia collana *Documenti di storia* offre eloquente testimonianza. Una serie di tali testi è liberamente consultabile su Academia.edu. Per la bibliografia degli ultimi decenni si vedano le sezioni dedicate alla Toscana nei volumi *Bibliografia statutaria italiana* editi dalla Biblioteca del Senato.

<sup>2</sup> A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., liberamente accessibile on-line su Academia.edu.



Fig. 12. Gli statuti comunali del territorio senese dei secoli XIII-XVI giunti a noi.

zionale complessiva e caratterizzante della vicenda statutaria nel Senese in una prospettiva storica di lunga durata. Manca invece ad oggi un censimento, ovvero un repertorio del tipo di quelli disponibili per la Liguria, l'Umbria, l'Emilia-Romagna e, in edizione provvisoria, per il Lazio.

Dal periodo medievale (secoli XIII-XV) sono giunti a noi circa sessantacinque statuti comunali del territorio senese, escludendo, oltre a quelli della città dominante, le copie e le volgarizzazioni del medesimo testo, le *chartae libertatis*, gli statuti di consorzierie e altri statuti non riferibili a Comuni<sup>3</sup>. Si consideri però che il discrimine tra tali tipologie, nella prima fase duecentesca, talvolta non è semplice da tracciare e qualcosa rimane in ultimo affidato alla discrezionalità dello storico<sup>4</sup>.

Il primo testo giunto a noi che presenta certi caratteri statutari embrionali è il *breve* di Montieri del 1219<sup>5</sup>; un frammento statutario di Radicofani risale al 1255, prima della definitiva annessione del castello al territorio senese<sup>6</sup>. Per la seconda metà del Duecento ci sono giunti, integri o quasi, altri sei statuti, alcuni dei quali simili nella forma a *chartae libertatis* o consortili, come quello di Montepinzutolo del 1261<sup>7</sup> e quello di Montechiaro e Vico d'Arbia<sup>8</sup>. Il *Breve*

<sup>3</sup> Per *statuto comunale* intendiamo un testo che regola in modo tendenzialmente organico una *istituzione comunale* e i rapporti giuridici dei suoi membri, a prescindere dalla forma, dalla lunghezza e dalla modalità di formazione del testo stesso. Lo statuto comunale rappresenta dunque una specie di un genere più ampio, giacché, com'è noto, accanto a quelli comunali vi erano statuti di consorzierie nobiliari, compagnie d'armi, corporazioni di mestieri, altre associazioni laiche o religiose di vario tipo.

<sup>4</sup> Sul tema si veda F. Salvestrini, *Statuti e cartae libertatum di emanazione signorile nella Toscana dei secoli XIII e XIV*, in «Società e storia», 124, 2009, pp. 197-229.

<sup>5</sup> Si ritiene essere il più antico testo statutario in volgare superstite ed è conservato presso l'Archivio della Curia vescovile di Volterra. Editto, insieme ad altri *brevia* e documenti, da G. Volpe, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d'una terra mineraria toscana nel XIII secolo*, in «Maremma. Bollettino della Società storica maremmana», 1, 1924, pp. 117-123. Si veda ora anche L. Calchetti, *Montieri. Il breve del 1219. Profilo della comunità agli inizi del XIII secolo*, Grosseto, Innocenti, 2017.

<sup>6</sup> Pubblicato da R. Piattoli, *Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)*, in «Bullettino senese di storia patria», 42, 1935, pp. 48-65, ora è nuovamente edito in *Lo Statuto duecentesco del Comune di Radicofani: edizione del testo dal ms. D. 310 della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia*, a cura di M. Marrocchi, Introduzione di A. Cortonesi, con un'appendice di A. Lanconelli, Bologna, Clueb, 2019.

<sup>7</sup> Si può leggere nell'edizione di I. Imberciadori, *Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)*, in «Bullettino senese di storia patria», 44, 1937, pp. 3-34 (= in Id., *Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo. Per la storia della società rurale*, Parma, La Nazionale tipografica, 1971, pp. 39-71) e nella recente traduzione di O. Redon-N. Mechini, *Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata*, Cinigiano, Pro Loco Monticello Amiata, 1997, pp. 29-35.

<sup>8</sup> Si veda G. Prunai, *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280*, in «Bullettino senese di storia patria», 50, 1943, pp. 35-46, 69-87, 121-138.

*societatis populi* del castello di Montefollonico del 1266 contiene sia gli obblighi giurati di fedeltà verso Siena che norme rivolte ai membri del Comune<sup>9</sup>. Ben più consistenti sono gli statuti di Monteagutolo del 1280<sup>10</sup>, di Chianciano del 1287<sup>11</sup> e di Tintinnano (Rocca d'Orcia) del 1297<sup>12</sup>.

Per il Trecento si sono conservati una dozzina di statuti, tutti in volgare meno tre in latino, tra cui spiccano per mole e complessità, poiché prodotti da centri consistenti, quelli di Massa Marittima del 1310-1328<sup>13</sup> (al tempo ancora non soggetta a Siena) e di Montepulciano del 1337<sup>14</sup>. Assai corposi sono anche gli statuti di Magliano del 1356<sup>15</sup>, di Batignano del 1373<sup>16</sup>, di Triana del 1351<sup>17</sup>, di Belforte del 1382<sup>18</sup>. Ad un livello di complessità un po' inferiore possono ascrivere gli statuti, tutti in volgare, dei Comuni del contado di Trequanda del

<sup>9</sup> Editto da S. de' Colli, *Il breve della "societas populi" di Montefollonico*, in «Buletino senese di storia patria», 56, 1949, pp. 121-129.

<sup>10</sup> Conservato presso l'Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Statuti dello Stato*, 67. Si può leggere nelle edizioni di F.L. Polidori, *Statuto del Comune di Monteagutolo dell'Ardenghesca 1280-97*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna, Romagnoli, 1863, pp. 1-66; S. Bellugi, *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo*, Pari, Associazione culturale Sette Colli, 2007, pp. 59-118.

<sup>11</sup> Il testo, già edito dal Fumi, si può oggi consultare in riproduzione fotografica, con traduzione e saggio introduttivo in M. Ascheri, *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, Roma, Viella, 1987.

<sup>12</sup> Si veda l'edizione curata da D. Ciampoli-C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Siena, Betti, 2006, dopo quella più risalente di L. Zdekauer, *La carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano*, in «Buletino senese di storia patria», 3, 1896, pp. 327-376.

<sup>13</sup> Conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle Comunità autonome e soggette*, 434.

<sup>14</sup> Il testo è edito in *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, a cura di U. Morandi, Firenze, Olschki, 1966. Il corpus delle riforme è stato invece pubblicato da I. Calabresi, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa - 1374) dello statuto del 1337*, Siena, Consorzio universitario Toscana meridionale, 1987.

<sup>15</sup> Conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 61, è trascritto in *Lo Statuto trecentesco del Comune di Magliano in Toscana. Edizione e analisi lessicale*, Tesi di laurea di A. Missio, Università di Siena, a.a. 1969-1970.

<sup>16</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 10 e 11.

<sup>17</sup> Conservato oggi presso l'Archivio delle Pie disposizioni di Pienza, fu studiato, con edizione parziale in nota, da P. Piccolomini, *Lo Statuto del castello della Triana (Monte Amiata)*, Siena, Lazzeri, 1905.

<sup>18</sup> Conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 12, è trascritto in *Gli statuti del Comune di Belforte del 1382*, Tesi di laurea di R. Guerri, Università di Siena, a.a. 1990-1991.



1369<sup>19</sup>, Monteriggioni del 1380<sup>20</sup>, Sovicille 1383<sup>21</sup>, Elci del 1383<sup>22</sup>. Più esigui, al confronto, ma nondimeno assai interessanti ed eleganti, sono i piccoli statuti di Chiarentana del 1314-1316 (signorile)<sup>23</sup>, di Pieve a Molli del 1338<sup>24</sup>, entrambi in volgare. Lo statuto del feudo vescovile di Murlo del 1323 (originariamente in latino, è pervenuto in copia volgarizzata del 1414), era applicato nei Comuni di Murlo, Valerano, Montepertuso, Crevole, Resi e Casciano<sup>25</sup>.

Del Quattrocento sono giunti a noi una quarantina di statuti (non computando le copie e le volgarizzazioni del medesimo testo). Tra quelli più articolati e interessanti, con una normativa molto ricca, menzione a sé merita quello di Massa Marittima del 1419, di oltre 500 rubriche, che riprende comunque molto dalla precedente redazione di primo Trecento<sup>26</sup>. Consistenti sono anche gli statuti quattrocenteschi di Sarteano del 1433, in copia volgarizzata cinquecentesca<sup>27</sup>, di Montalcino del 1415<sup>28</sup>, di Grosseto del 1421, che fu in parte esemplato su quest'ultimo<sup>29</sup>, di

<sup>19</sup> Edito da Lucia Gatti in *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di D. Ciampoli-P. Turrini, Siena, Cantagalli, 2002, pp. 11-152.

<sup>20</sup> Edito in *Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*, a cura di G. Prunai, Firenze, Olschki, 1961, pp. 43-109.

<sup>21</sup> Pubblicato dal Prunai nel libro appena citato alle pp. 111-206.

<sup>22</sup> ASS, *Pannocchieschi d'Elci, Statuti*, 1.

<sup>23</sup> Cfr. *In Val d'Orcia nel Trecento. Lo statuto signorile di Chiarentana*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Il Leccio, 1990.

<sup>24</sup> Trascritto in L. Banchi, *Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena volgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII*, Siena, Mucci, 1866.

<sup>25</sup> Edito da L. Mengozzi, *Il Feudo del Vescovado di Siena*, Siena, Tipografia Sordomuti, 1911 (ristampa anastatica Firenze, Pugliese, 1980), pp. 185-254.

<sup>26</sup> Cfr. *Statuta Communis et Populi Civitatis Masse a.D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima all'inizio del Quattrocento*, a cura di B. Cillerai-R. Gambazza-M. Sozzi, Pitigliano, Laurum, 2007.

<sup>27</sup> Conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 130 si presenta suddiviso in quattro distinzioni. Una quinta distinzione sui *danni dati*, di cui si fa menzione nel proemio, è confluita in uno statuto del danno dato a sé, in copia più tarda, conservata presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 131. Entrambi i testi sono editi in *Statuti del Comune di Sarteano (secc. XV-XVIII)*, a cura di A. Dani-M. Marrocchi-A. Niccolucci, Roma, Aracne, 2018.

<sup>28</sup> Edito in D. Ciampoli, *Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del 1415*, Milano, Giuffrè, 2012.

<sup>29</sup> Edito in M. Mordini, *Lo statuto del Comune di Grosseto del 1421*, Grosseto, I Portici, 1995 e, nuovamente, in *Statuta civitatis Grosseti (1421-1422)*, a cura di M. Mordini, Siena, Accademia senese degli Intronati, 2019, con la trascrizione anche della volgarizzazione del testo.

Piancastagnaio del 1416<sup>30</sup>, di Abbazia San Salvatore del 1434<sup>31</sup> e di Radicofani del 1441<sup>32</sup>. Il resto, numeroso, degli statuti appare generalmente di buona consistenza e articolazione, salvo poche eccezioni, anche in centri minori in cui potremmo aspettarci una normativa esigua, sia nei comuni capitolati che posti 'a contado'.

Si tratta di quelli di Roccatederighi del 1406, Radicondoli del 1411, Orbetello del 1414, Rocca d'Orcia del 1420, Castiglioncello del Trinoro del 1422, Montepescali del 1427, Gerfalco del 1429, Montorsaio del 1432, Castiglione d'Orcia del 1440, Monticchiello del 1442, Sinalunga del 1443, Ravi del 1447, Roccatederighi del 1452, Pereta del 1457, Gavorrano del 1465, Asciano del 1465, Celle sul Rigo del 1471, Fighine del 1472, Chiusdino del 1473, Roccalbegna del 1475, Paganico del 1480, Sassofortino del 1486, Cana del 1486, Civitella del 1487, Montemerano del 1489, Casole del 1492, Lucignano e San Giovanni d'Asso del 1492, Montisi del 1494. Più modesti sono gli statuti delle comunità, tutte del contado mezzadrile, di Lucignano d'Arbia 1409, Chiusure del 1457 e Monteguidi del 1492<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Il testo è giunto in due versioni, una del 1416 in latino (ASS, *Statuti dello Stato*, 99), e una in volgare, del 1432 (ASS, *Statuti dello Stato*, 100), quest'ultima pubblicata in *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. Dani, Siena, Il Leccio, 1996.

<sup>31</sup> Come quello della vicina Piancastagnaio è giunto in due versioni, una in latino e una in volgare, entrambe edite in *Abbazia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri-F. Mancuso, Siena, Il Leccio, 1994.

<sup>32</sup> *Radicofani e il suo statuto del 1441*, a cura di B. Magi, Siena, Cantagalli, 2004.

<sup>33</sup> Di seguito elenchiamo le edizioni critiche moderne, in ordine alfabetico di Comune: *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, a cura di D. Ciampoli con la collaborazione di L. Pianigiani, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 2000; *Lo statuto di Casole*, a cura di L. Fusai, Colle di Val d'Elsa, Vanzi, 2010; *Castiglione d'Orcia alla fine del Medioevo. Una comunità alla luce dei suoi Statuti*, a cura di E. Simonetti, Siena, Betti, 2004; *Lo Statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti, Siena, Cantagalli, 1998; F. Monaci-P. Simonetti, *Gavorrano alla fine del Medioevo. Lo Statuto del 1465*, Arcidosso, Effigi, 2009; *Statuti della Comunità del Castello di Gerfalco (1429)*, a cura di P.A. Barbero-A. Caramassi, Follonica, Leopoldo II, 1996; *Uno statuto per due Comuni. Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso*, a cura di F. Raffaelli, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1996; *Statuti del Comune di Montepescali [1427]*, a cura di I. Imberciadori, Siena, Accademia senese, 1938; V. Neri, *Monticchiello. Storia di una comunità*, Siena, Cantagalli, 1975, pp. 139-215; *Statuto di Montisi del 1494*, a cura di L. Gatti, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1994; *La Comunità di Montorsaio e i suoi statuti. Sviluppi storico-istituzionali dalla signoria rurale all'inserimento nello Stato di Siena*, a cura di M. Mordini, Grosseto, Biblioteca comunale Chelliana, 2004; *Paganico: Statuti della Comunità (secolo XV)*, a cura di S. Cappelli-F. Doccini, Grosseto, Archivio di Stato di Grosseto, 1993; *Lo statuto di Ravi di Maremma (1447)*, a cura di M. Brogi, in «Bullettino senese di storia patria», 99, 1992, pp. 324-399; D. Ciampoli-C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano*, cit.;

Oltre a quelli medievali, nel fondo *Statuti dello Stato* dell'Archivio di Stato di Siena sono conservati circa un pari numero (cioè sessantacinque) di statuti del Cinquecento: Montieri (1500), Abbadia a Isola (1502), Mensano (1502), Contignano (1504, in due copie), Camporsevoli (1509), Pari (1509), Montenero (1517, in due copie), Campagnatico (1521), Buonconvento (1522), Camigliano (1522), Manciano (1522), Montemassi (1523), Boccheggiano (1523 e 1544), Torniella (1530), Saturnia (1532), Monterongriffoli (1533), Iesa (1535), Scrofiano (1536), Montorgiali (1537), Chiusi (1538 e 1550), Montiano (1543), Chiusdino (1543), Chianciano (1544), Monte Sante Marie (1544), Travale (1544), Rocchette di Fazio (1546 e 1586), Colonna (1548), Arcidosso (1550), Monticello (1551), Lucignano Val di Chiana (1554), Monticiano (1559), Rapolano (1559), Rigomagno (1559), Torrita (1559), Farnetella (1559), San Quirico (1560), Montefollonico (1560), Montalcinello (1560), Seggiano (1561), Sovana (1561), Armaiolo (1562), Campiglia d'Orcia (1562), Pienza (1564), Samprugnano (oggi Semproniano, 1565), Strove (1566, in due copie), Casteldelpiano (1571), Trequanda (1571), Cotonone (1571), Castellazzara (1572), Montelaterone (1572), Tocchi (1575), Montalcino (1577 in tre copie), Monterotondo (1578), Roccalbegna (1580), Istia (1588), Monticchiello (1595), Cetona (1596 più un secondo), Sasso di Maremma (sec. XVI). Ad essi vanno aggiunti altri statuti non compresi in tale fondo, (in verità non molti in originale, conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze, presso Archivi storici comunali o altre sedi), come quelli di Scansano<sup>34</sup>, Poggio Santa Cecilia<sup>35</sup> e Montegiovi<sup>36</sup>.

Non esigua è la quantità di testi cinquecenteschi di cui oggi disponiamo di edizione critica o che sono stati trascritti in tesi di laurea<sup>37</sup>.

*Roccederighi dal Medioevo all'età moderna: lo Statuto del 1406 e il Libro della Lira (1491-1558)*, a cura di S. Soldatini, Siena, Betti, 2005.

<sup>34</sup> *Statuto della terra di Scanzano. Frammenti di un codice membranaceo del secolo XVI*, a cura di G. Fineschi, Firenze, Arian, 1905, ora anche in L. Niccolai, *La terra di Scanzano*, Siena, Cantagalli, 1972, pp. 161-211.

<sup>35</sup> *Lo statuto del Poggio Santa Cecilia del 1558*, Tesi di laurea di D. Mazzini, Università di Siena, a.a. 2004-2005.

<sup>36</sup> A. Santioli, *Montegiovi. Storia-Marchesato-Statuti*, Siena, Cantagalli, 1969, con edizione parziale.

<sup>37</sup> In ordine alfabetico di Comune: *Lo statuto di Abbadia a Isola del 1502. Un Comune rurale e le sue istituzioni tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Dani, Comune di Monteriggioni, Grafiche Boccacci, 1994; *Gli statuti del Comune di Arcidosso del 1550*, Tesi di laurea di L. Vallone, Università di Siena, a.a. 1988-1989; *Lo Statuto di Boccheggiano del 1523*, a cura di R.

Invece nel medesimo fondo dell'Archivio di Stato di Siena si conservano anche una dozzina di statuti del Seicento, un paio del Settecento, più una trentina di copie, in genere settecentesche. Non vi sono edizioni a stampa antiche di testi statutari del territorio senese, né degli stessi statuti della città dominante.

Le redazioni statutarie moderne spesso rappresentano rifacimenti, adattati ai tempi mutati, di statuti medievali e in molti casi i loro proemi attestano esplicitamente la presenza di statuti più antichi che sono serviti da base per la nuova compilazione (più difficile rimane per noi valutare in che misura).

Bertini, Boccheggiano, Casse e Mutue riunite di Boccheggiano, 2007; *Gli statuti del Comune di Buonconvento del 1522*, a cura di S. Pucci, Buonconvento, Circolo culturale Amici di Buonconvento, 1991; *Lo Statuto di Campagnatico del 1521*, Tesi di laurea di M. Farsi, Università di Siena, a.a. 2002-2003; R. Grossi, *Castrum Campus Silvae historia*, [Città del Vaticano], Tipografia Poliglotta, 1956, con edizione parziale di statuti e capitoli dei secoli XVI-XVII (pp. 293-311); *Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571)*, a cura di I. Imberciadori, Firenze, Olschki, 1980; *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*, a cura di A. Dani-A. Rondoni, Siena, Il Leccio, 2014; *Statuti della città di Chiusi (1538)*, a cura di C. Cencioni, Chiusi, Luì Edizioni, 1996; *Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano*, a cura di A. Giordano, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1997; *Statuti della comunità e uomini del Cotone*, a cura di L. Capitani, Grosseto, La Commerciale, s.d.; *Lo statuto di Iesa del 1535*, in *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa: un'espressione di vitalità comunale poco duratura*, in *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Ascheri-M. Borracelli, Siena, Cantagalli, 1997, pp. 197-205; *Lo statuto di Montalcinello. Documenti vari riguardanti la storia di Montalcinello*, trascrizione di F. Roccabianca, a cura di E. Serpi, Siena, s.n., 2007; *Il Comune di Montiano e il suo testo statutario del 1543*, Tesi di laurea di I. Irani, Università di Siena, a.a. 2007-2008; *Statuto del Comune di Monterongriffoli del 1534*, a cura di F. Raffaelli-D. Ciampoli, Siena, Comune di San Giovanni d'Asso, 2001; *Lo statuto del Comune di Monterotondo Marittimo (1578)*, a cura di G.E. Franceschini, Siena, Il Leccio, 1997; *Lo statuto di Monticiano del 1559*, in *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa*, cit., pp. 185-197; *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto*, a cura di M. Ascheri-L. Nardi-F. Valacchi, Siena, Il Leccio, 1995; *Gli statuti del Comune di Pienza del 1564*, Tesi di laurea di L. Grippo, Università di Siena, a.a. 1988-1989; *Lo Statuto di Rapolano del 1559*, a cura di C. Beligni, Rapolano, Comune di Rapolano Terme, 2002; I. Corridori, *La comunità di Roccalbegna*, [Roccalbegna], Comitato culturale Rocchigiano, 1975, pp. 191-194 e 305-306 (descrizione del testo e trascrizione di qualche capitolo); I. Corridori, *Il Comune di Semproniano*, Firenze, Cappelli, 1973 (con edizione parziale); *Statuti della comunità di Seggiano*, a cura di D. Ciampoli, con un saggio di A. Dani, Seggiano, Comune di Seggiano, 2013; *Lo statuto di Strove*, descrizione in A. Dani, *Lo statuto di Abbazia a Isola*, cit., p. 42; *Lo statuto di Tocchi del 1575*, in *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa*, cit., pp. 206-215; *Gli statuti di Travale*, a cura di B. Bastianini, Massa Marittima, Centro di studi storici «A. Gabrielli», 1998; *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di L. Gatti-A. Tonioni-D. Ciampoli-P. Turrini, Introduzione di M. Ascheri, Siena, Cantagalli, 2002.

Sicuramente, ad oggi è arduo tentare di stilare un elenco esaustivo degli statuti andati perduti<sup>38</sup>: è da supporre un numero elevato per il Duecento e il Trecento, minore per il Quattrocento, ridotto per l'età moderna. Spesso (ma non sempre) sono andate anzitutto perdute le redazioni statutarie seguite da nuove redazioni più recenti, nella considerazione che si reputava ovvio disfarsi del vecchio codice per non creare confusione.

Dai proemi degli statuti medievali pervenuti, sappiamo che esistevano statuti più antichi (di cui si è persa traccia) in almeno una trentina di casi. Altre fonti, come il Caleffo Vecchio (fondamentale *liber iurium* del Comune senese) danno notizia di ulteriori statuti perduti del Duecento e del Trecento<sup>39</sup>. A queste testimonianze vanno aggiunti gli statuti di età moderna che attestano la presenza di statuti più antichi.

Ciò induce ad ipotizzare che già nel Trecento moltissimi dei Comuni – quasi la totalità – che ci hanno lasciato redazioni più tarde già avessero il loro statuto, e in molti casi lo avessero sin dal Duecento.

## 2. Il territorio senese, la tipologia insediativa e istituzionale

Nel territorio senese possiamo osservare una varia tipologia comunale, che tuttavia passa attraverso gradi di maggiore complessità senza nette cesure, in modo impercettibile e sfumato: dai semplici villaggi di poche famiglie a comunità rette da Vicari, a comunità più grandi rette da Podestà, spesso grossi castelli anche con attività commerciali e artigianali (dunque non solo rurali), fino a piccole città, con sede vescovile, magari un tempo di fatto indipendenti, come Massa Marittima, o *civitates* decadute come Chiusi e Sovana<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Al problema degli statuti perduti è dedicato il database open-access, a cura di chi scrive, ma aperto ad ogni contributo, nella sezione *Alle origini degli statuti comunali. I primi testi superstiti e quelli perduti* del sito web del Centro Studi Internazionale «Giuseppe Ermini» di Ferentino.

<sup>39</sup> Il Caleffo Vecchio fa menzione di statuti perduti di Grosseto, Montalcino, Asciano, Belforte, Radicondoli, Mensano, Montepulciano, Chiusi, Massa, Selva, Campagnatico, Lucignano in Val di Chiana, Civitella, Monteguidi, Travale, Gerfalco, Perolla, Colonna. I documenti relativi, trascritti nell'edizione critica del Caleffo in più volumi, sono indicati nel mio *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 98-99.

<sup>40</sup> Un quadro d'insieme degli insediamenti, con riflessioni sulla loro consistenza demografica e socio-economica, è offerto dal recente contributo di R. Farinelli-M. Ginatempo, *I centri minori della Toscana senese e grossetana*, in *I centri minori della Toscana nel Medioevo*, Atti del convegno

Nel Duecento e nel primo Trecento vi erano molte vitali comunità che, dopo l'ecatombe della peste di metà Trecento, con la perdurante crisi demografica successiva, risulteranno degradate a semplici *comunelli*, quando addirittura non scompariranno del tutto. Se per il 1260 sono state stimate circa 280 comunità organizzate in Comune<sup>41</sup>, si registra dal secondo Trecento una drastica riduzione. Dalla fine del Trecento alla metà del Quattrocento un fitto ricorrere di carestie, pestilenze e guerre colpirono serratamente il territorio senese<sup>42</sup>, a spese soprattutto della popolazione rurale che, in molti casi, non avrà più modo di risollevare oltre la soglia della miseria il proprio tenore di vita.

Nel Quattrocento, oltre ai Comuni cittadini di Massa, Grosseto e Montalcino, sembra che solo cinque centri superassero i mille abitanti: Sarteano, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Cetona e Montepescali<sup>43</sup>. Ben diverso era il quadro precedente, quando una quindicina superavano i 1.500 ed un'altra ventina i 1.000<sup>44</sup>. I casi più eclatanti di ridimensionamento tra Duecento-primo Trecento e fine Medioevo riguardarono Mensano, Radicondoli, Monticiano e Asciano. Ma molti dei nostri Comuni raggiunsero nuovamente solo in pieno Ottocento il livello di popolazione toccato nel primo Trecento.

Le città del territorio senese non svilupparono un loro contado vero e proprio. Ciò vale anche per Grosseto, che neppure nel passato pre-comunale assurse mai a ruolo di capitale del dominio degli Aldobrandeschi, per la deliberata scelta di mobilità di questi ultimi<sup>45</sup>. Mancano nella realtà considerate aggregazioni sovra-comunali, di lega, di valle e simili, presenti invece, oltre che in altre aree italiane<sup>46</sup>, nel confinante territorio fiorentino: pensiamo alla Lega del Chianti, a pochi chilometri da Siena.

internazionale di studi (Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009), a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2013, pp. 137-197.

<sup>41</sup> Cfr. D. Waley, *Siena e i Senesi nel XIII secolo*, trad. it., Siena, Nuova Immagine, 2003, p. 147.

<sup>42</sup> Cfr. M. Ginatempo, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze, Olschki, 1988, p. 263.

<sup>43</sup> R. Farinelli-M. Ginatempo, *I centri minori*, cit., pp. 152-154.

<sup>44</sup> Ivi, pp. 176-177.

<sup>45</sup> Cfr. M. Mordini, *Le forme del potere in Grosseto nei secoli XII-XIV. Dimensione archivistica e storia degli ordinamenti giuridici*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2007, p. 57.

<sup>46</sup> Si veda il quadro delle federazioni comunali (*comunità di Comuni*) delle Alpi lombarde, ricostruito con precisione da M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Edizioni Unicopli, 2006, pp. 661-714.

Il territorio senese non costituiva un dominio omogeneo<sup>47</sup>, ma un insieme di situazioni diverse in cui, con una certa approssimazione presente nelle fonti stesse, possiamo distinguere: 1) le immediate adiacenze urbane di diretta giurisdizione cittadina (le c.d. *Masse*), caratterizzate da assenza di veri Comuni e dunque da vuoto statutario; 2) il *comitatus*/contado, con Comuni soggetti ad un definito sistema fiscale (*tassa del contado*, gabelle) e con una *iurisdictio* limitata, che di regola escludeva ad esempio i reati più gravi, l'appello, il sindacato del giudicante; 3) un'area ulteriore (*districtus*/distretto) formata da Comuni legati a Siena da accordi particolari, detti *capitoli*<sup>48</sup>, con una *iurisdictio* più ampia e più consistenti prerogative esercitate *in loco*. Si tratta peraltro di aree non esattamente definite e distinte, non necessariamente concentriche e contigue, perché costituite, in realtà, da una *rete di fedeltà* stabilita in singoli rapporti bilaterali tra Comune di Siena e comuni soggetti, di contenuti vari e mutevoli nel tempo<sup>49</sup>.

Sotto il profilo giuridico-istituzionale è una distinzione importante poiché alla privilegiata situazione di Comune 'capitolato' si connetteva una più consistente *potestas statuendi*: con ogni evidenza sono questi Comuni, che potremmo definire 'federati' (legati da un *foedus*, anche se *impar*), quelli che ci hanno lasciato gli statuti più corposi, tendenzialmente strutturati per accogliere anche vari aspetti ignorati nelle redazioni statutarie del contado, come una normativa

<sup>47</sup> Sulla sua estensione e sui caratteri istituzionali si veda M. Ascheri, *Lo spazio storico di Siena*, Siena, Silvana Editoriale, 2002<sup>2</sup>. Il quadro delle acquisizioni territoriali nello specchio della documentazione ufficiale senese è stato sintetizzato e contestualizzato storiograficamente da P. Cammarosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo Vecchio» del Comune di Siena*, in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, V, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1991, pp. 5-81.

<sup>48</sup> Sulla problematica distinzione tra 'contado' e 'distretto' già si sono soffermati, analizzando la situazione delle comunità della Val d'Orcia nel Quattrocento, M. Ascheri-D. Ciampoli, *Il distretto e il contado nella Repubblica di Siena: l'esempio della Val d'Orcia nel Quattrocento*, in *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Atti del Convegno internazionale di studi storici (Pienza 15-18 settembre 1988), a cura di A. Cortonesi, Roma, Viella, 1990, pp. 83-112. Per la genesi di questi concetti, con riferimento al Senese, cfr. G. De Vergottini, *I presupposti storici del rapporto di comitatineria e la diplomazia comunale con particolare riguardo al territorio senese*, in «Bullettino senese di storia patria», III s., 12, 1953, pp. 1-34.

<sup>49</sup> Un quadro puntuale sui centri minori del Senese-Grossetano, con considerazioni sul loro grado di 'autonomia', è stato recentemente offerto da M. Ginatempo, *Le autonomie nella Toscana senese del basso medioevo*, in *Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna*, Atti del convegno di studi (Firenze 18-19 dicembre 2008), a cura di G. Pinto-L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2012, pp. 107-133; R. Farinelli-M. Ginatempo, *I centri minori*, cit., pp. 137-197, ulteriore bibliografia alle pp. 191-197.

dettagliata sugli obblighi del Podestà, sul processo (talora anche in sede di appello), sui reati maggiori, sull'organizzazione del territorio, sui rapporti con soggetti esterni e altro. Dal punto di vista delle istituzioni comunali, come da quello del rapporto 'centro-periferia', si tratta di una realtà non troppo 'semplice', ma piuttosto complessa e diversificata<sup>50</sup>.

Si deve prendere atto che gli statuti dei Comuni signorili in poco si distinguono dagli altri: statuti consistenti ebbero anche le comunità di Monteagutolo e Tintinnano nel Duecento, di Chiarentana, Triana, Murlo, del Trecento, di Abbadia San Salvatore (soggetta al monastero omonimo oltre che a Siena) e Ravi nel Quattrocento. A ben vedere vari statuti corposi e Comuni robusti sorsero proprio in zone di precedenti forti signorie territoriali, lontane dalle città (pensiamo a Sarteano e Chianciano).

A proposito delle 'aree geografiche statutarie', credo che nel territorio senese una sommaria, ampia, partizione geografica degli statuti, sulla base della ricorrenza di certe soluzioni giuridiche e della complessiva fisionomia istituzionale, possa indicarsi principalmente (per il Trecento, il Quattrocento e il Cinquecento) in relazione a elementi di natura economico-produttiva-ambientale: cioè tra la zona 'a contado', mezzadrile, dove il drenaggio di risorse da parte della città finì con il disgregare le comunità<sup>51</sup>, e una zona più ampia, in cui gli interessi economici cittadini giungevano affievoliti o molto ridotti, che permise alle comunità di conservare un loro equilibrio, proprietà comunali consistenti, una piccola e media proprietà locale e, di conseguenza, un'organizzazione comunale articolata e vitale.

Poi, certamente, all'interno di questa ampia zona, che coincide grossomodo con il 'distretto', si potranno indicare magari una zona amiatina, una maremmana, una delle Colline metallifere, una sud-orientale (Val di Chiana, Val d'Orcia e zone limitrofe), ognuna con una propria caratterizzazione economico-sociale e di

<sup>50</sup> Come è tornato di recente a precisare M. Ascheri, *Uno Stato «complesso» in Toscana. Politico di diritto locale nella Repubblica di Siena: Montalcino (1415), Grosseto (1421-22), Abbadia San Salvatore (1434), Chiusdino (1473)*, in «Initium», 25 (2020), pp. 513-544.

<sup>51</sup> Sulla mezzadria nel Senese nei suoi aspetti normativi-contrattuali è d'obbligo il rinvio a *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I: *Contado di Siena, sec. XIII-1348*, a cura di G. Pinto-P. Pirillo, Firenze, Olschki, 1987; III: *Contado di Siena, 1349-1518*, a cura di G. Piccinni, Firenze, Olschki, 1992. Per ulteriori indicazioni bibliografiche e qualche considerazione sulle implicazioni sociali e istituzionali di lungo periodo sia consentito rinviare a M. Ascheri-A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena, Pascal Editrice, 2011.



conseguenza giuridica. E ciò è possibile proprio perché il diritto statutario non fu un'imposizione, o un mero adattamento dello *ius civile* romano, ma fu effettivamente espressione, almeno in buona parte, di istanze e scelte locali.

### 3. *Redazione e approvazione degli statuti*

Nel territorio senese, in base agli statuti pervenuti, non emergono particolari momenti storici di più intensa produzione, semmai vediamo che comunità vicine talvolta si danno statuti a breve distanza di tempo. È il caso di Monteriggioni, Belforte, Sovicille ed Elci dal 1380 al 1383, di Castiglion d'Orcia, Radicofani e Monticchiello tra il 1440 ed il 1442, Celle e Fighine nel 1471 e Monteguidi e Casole nel 1492 (in tutti i casi senza somiglianze particolari). In via generale potremmo comunque indicare la prima metà del Quattrocento come un periodo particolarmente prolifico, legato a necessità di riassetto complessivo.

Dai proemi possiamo affermare che gli statuti risultano frutto del lavoro di una commissione di statutari: uomini del posto, in numero variabile, designati e indirizzati dal Consiglio generale del Comune e, di regola, coadiuvati da un notaio, spesso il giurisdicente stesso del luogo in carica. In caso di Comuni signorili al lavoro partecipava il signore o un suo rappresentante.

Da una ricognizione complessiva dei nostri statuti comunali medievali emerge che circa nel 60% dei casi lo statuto fu redatto da una commissione di statutari locali coadiuvati da un notaio esterno, che nella metà circa delle situazioni sappiamo con certezza essere il Vicario-notaio che esercitava al momento la giurisdizione per conto di Siena. E se in circa il 22% dei casi non ricaviamo dallo statuto informazioni sulla sua redazione, solo nel 14% risulta una redazione congiunta tra soggetti locali ed esterni, mentre solo il 3%, cioè due statuti, peraltro di comunità rurali minuscole, risultano composti esclusivamente da soggetti esterni.

Ricordiamo che, già nel Duecento, in genere ogni Comune aveva il proprio notaio, magari non a tempo pieno, incaricato della redazione e conservazione delle scritture, nonché della necessaria consulenza giuridica<sup>52</sup>. Ma è nel primo Trecento che si ebbe una svolta importante, quando la figura del Rettore fu sostituita

<sup>52</sup> O. Redon, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1982, p. 192.

tuita da quella del Vicario, un notaio senese, designato in vario modo, talora di concerto con la comunità interessata, in carica per sei mesi e deputato all'amministrazione della giustizia mediante l'applicazione dello statuto del luogo. Come ha osservato Odile Redon, «il *vicarius notarius* prevale dopo il 1317 e soprattutto nel quarto decennio del secolo»<sup>53</sup>, per divenire una figura chiave nel rapporto tra città e comunità<sup>54</sup>. Infatti il Vicario-notaio assommava le funzioni tecniche proprie del notariato e quelle che già erano del Rettore, rispetto al quale però poteva vantare una preparazione tecnica non richiesta in quello. I centri più consistenti continuarono a essere retti da Podestà, tenuti ad avere nella propria *familia* anche un notaio, con funzioni anche vicarie.

I notai, in rapido avvicendamento e spostamento da luogo a luogo, ebbero verosimilmente una grande importanza nel plasmare il diritto statutario dei Comuni del territorio senese, proponendo modelli, suggerendo soluzioni altrove seguite, rappresentando istanze cittadine, mettendo il proprio bagaglio di conoscenza tecnica al servizio dei locali organi deliberanti.

Di sicuro rilievo è il versante, ancora in parte da esplorare, delle influenze, delle ispirazioni, talvolta di veri e propri corposi 'prestiti' e letterali 'copiatrici' da statuti di altre comunità, limitrofe o meno. Sappiamo che casi di 'adozioni' furono diffusi ovunque, in altri contesti statali e pure nel nostro si registrano alcune situazioni, pur non numerose<sup>55</sup>.

Considerando la quantità notevole di statuti perduti, occorre riflettere sulla difficoltà di indicare 'famiglie statutarie' o 'filiazioni' in mancanza di molti – e probabilmente fondamentali – tasselli di un 'mosaico' in buona parte oggi non più ricostruibile.

<sup>53</sup> O. Redon, *Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 1999, p. 153.

<sup>54</sup> In questo senso anche A. Barlucchi, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze, Olschki, 1997, pp. 135-136. Alcune cartine con la rappresentazione di Vicariati e Podesterie sono inserite in M. Ascheri, *Siena organizza la Berardenga: il nuovo castello e la «farfalla del Granduca»*, in *Storia di una terra di Siena. La Berardenga e il suo Castello Nuovo*, a cura di M. Ascheri-F. Vivi, Siena, Il Leccio, 2018, pp. 20 e 31.

<sup>55</sup> Cfr. ad es., per la Lombardia, G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in «Archivio storico ticinese», 32, 1995, pp. 177 e ss.; per la Liguria, R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova, Regione Liguria, Società ligure di storia patria, 2003, pp. 87-99. Per i casi di imitazione nel Senese cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 122-134.

La *potestas statuendi* risiedeva in tutti i nostri Comuni nel Consiglio generale, o comunque in quello più ampio altrimenti denominato. Solo quest'organo dunque poteva emanare lo statuto, inviandolo poi per l'approvazione alla competente magistratura senese.

L'approvazione degli statuti inizialmente era affidata alla magistratura cittadina degli Emendatori degli statuti. Nel 1274 fu previsto<sup>56</sup> che il Podestà e la sua corte, i Consoli dei mercanti e i Consoli dei cavalieri eleggessero sei «buoni et savi huomini», due per ciascun Terzo, come revisori degli statuti. Ciascuna coppia di revisori avrebbe controllato gli statuti dei Comuni assegnati al proprio terziere, al fine di verificare che non contenessero norme contrarie all'onore e ai diritti del Comune di Siena e dei cittadini senesi. Se riscontravano siffatte disposizioni le avrebbero cassate ed avrebbero intimato la loro applicazione alla comunità soggetta. Dal 1363 fu previsto l'organo dei Regolatori, inizialmente con compiti di revisione contabile e finanziaria, poi dal 1390 anche di approvazione degli statuti delle comunità soggette<sup>57</sup>. Le approvazioni degli statuti dovevano essere rinnovate ogni anno dai Regolatori. Dal 1645 la cadenza divenne quinquennale, ma, da un esame complessivo degli statuti si può dubitare che la prassi dell'approvazione sia sempre avvenuta in modo ferreo e, per l'età moderna, abbiamo delle chiare attestazioni in tal senso. Tuttavia occorre pure dire che vari nostri statuti del Quattrocento dedicano una loro rubrica a ricordare l'obbligo.

#### 4. *La tutela della proprietà cittadina e locale e i beni comuni*

Gli statuti dei Comuni del territorio senese, di ogni periodo, rispecchiano in larga misura istanze e scelte locali, pur filtrate attraverso l'intervento di tecnici del diritto (di solito notai) che contribuivano a una certa uniformazione, con sporadici fenomeni emulativi, e salva approvazione della competente magistratura senese. Se confrontiamo gli statuti senesi con quelli dei Comuni del territorio, possiamo concordare pienamente con Andrea Barlucchi che le

<sup>56</sup> Cfr. O. Redon, *Uomini e comunità*, cit., p. 188.

<sup>57</sup> U. Morandi, *I giurisdicenti dell'antico Stato senese*, Roma, Ufficio centrale degli Archivi di Stato, 1962, p. 7; G. Catoni, *I Regolatori e la giurisdizione contabile nella Repubblica di Siena*, in «Critica storica», 12, 1975, pp. 46-70; S. Moscadelli, *Apparato burocratico e finanze nel Comune di Siena sotto i Dodici (1355-1368)*, in «Bullettino senese di storia patria», 89, 1982, pp. 29-118.

istituzioni e il diritto delle comunità fossero prioritariamente funzionali alle esigenze delle comunità stesse: il modello che il Comune cittadino propone loro «viene adattato, da esse interpretato secondo le loro necessità, partendo dall'esperienza»<sup>58</sup>. Perciò ritengo che si debba senz'altro rivedere una tralattiva opinione che vuole gli statuti delle comunità soggette uniformati a quelli senesi e dunque pressoché simili tra loro nei contenuti<sup>59</sup>. Fenomeno distinto è l'inserzione di norme senesi nello statuto, al fine di corroborarne la vigenza e l'osservanza. Ne troviamo già diciotto, qualificate come «ordinamenta super custodia possessionum civium senensium», all'inizio dello statuto di Monteaugutolo del 1280. Con ciò si ottemperò ad una disposizione senese, inserita poi anche nello statuto cittadino del 1310, che imponeva alle comunità del contado di riportare all'inizio le immunità per i cittadini senesi<sup>60</sup>. Ma, a dire il vero, quello di Monteaugutolo è piuttosto un caso isolato nella massa di statuti giunti a noi. Nello statuto di Batignano (1373) alcune norme generali senesi sono incluse nella quinta distinzione, in quello di Orbetello (1414) varie norme senesi si trovano in aggiunta al corpo originario, così come a Casole (1492: cinque norme riportate in appendice) e in altri casi, collocate alla rinfusa insieme a riforme ed aggiunte localmente deliberate.

Negli statuti dei Comuni del territorio senese la proprietà fondiaria privata era attentamente tutelata, come attesta l'intero libro dedicato ai *danni dati*. Ma tale tutela si inseriva entro un quadro dei diritti reali diverso da quello del diritto romano, che garantiva almeno un certo accesso ad altri alle risorse naturali. Questo risulta evidente, ad esempio, dalla possibilità (variamente configurata, spesso con limitazioni) di precludere l'accesso nel fondo ad altri e, soprattutto, al bestiame altrui. Simili norme si comprendono nel loro significato se si tiene presente che la proprietà del tempo non solo poteva scomporsi in un separato dominio del terreno coltivabile rispetto a quello del pascolo, ma soprattutto era spesso gravata da usi civici a favore della locale comunità, che ridimensionavano assai i poteri del proprietario fondiario. Persino una bandita di pascolo comu-

<sup>58</sup> A. Barlucchi, *Il contado senese*, cit., p. 274.

<sup>59</sup> Secondo Marrara, a causa di tale supposto «livellamento», «spesso inesistenti o del tutto trascurabili sono le differenziazioni lasciate sopravvivere» (D. Marrara, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'unificazione d'Italia*, Siena, Meini, 1961, p. 153).

<sup>60</sup> *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di M.S. Elsheikh, II, Siena, MPS, 2002, pp. 371-372, V dist., rubr. 269.

nale poteva insistere per intero su suolo privato<sup>61</sup>. La caccia trovava una diversa disciplina da Comune a Comune, in rapporto alle diverse situazioni ambientali e demografiche e alla diversa consistenza e qualità della fauna<sup>62</sup>.

A riprova di come l'istituto della proprietà fondiaria in concreto si presentasse in modo diverso da Comune a Comune è l'aspetto, che oggi può apparire singolare, del distinto dominio degli alberi dal fondo in cui si trovavano. In vari nostri statuti troviamo norme, in linea con gli statuti senesi e il diritto romano, che imponevano la vendita degli alberi posti in fondo altrui, secondo il principio dell'accessione; ma in altri Comuni non era così e si garantiva, al contrario, il diritto del proprietario degli alberi.

Ciò considerato, appare tuttavia evidente che la proprietà fondiaria trovasse tutela in vari modi attraverso le normative comunali locali: pensiamo appunto a quelle, ovunque abbondanti, sui danneggiamenti campestri e in particolare alle regole che presiedevano alla non facile integrazione tra pascolo e agricoltura. Ma il cittadino senese proprietario di fondi nei Comuni del contado poteva invocare l'applicazione, nelle cause in cui era parte, della normativa della città dominante, certamente a lui più favorevole di quella locale. Gli statuti trecenteschi senesi del Campaio, ad esempio, ben tutelavano il proprietario contro l'ingresso e i danni di estranei nei suoi terreni<sup>63</sup>; inoltre, pur facendo salve le competenze per i danni dati proprie dei magistrati del contado, attribuiva a chiunque la facoltà di preferire il Campaio senese per i danni superiori a 40 soldi<sup>64</sup>. Ma lo statuto di Siena del 1545 va oltre e stabilisce che la giurisdizione sui danni dati normalmente attribuita a Vicari ed altri magistrati del contado, chiamati ovviamente ad applicare *in primis* gli statuti locali, non si estenda ai danni dati nei beni dei cittadini, nel qual caso «vicarii et officiales comitatus se non possint intromictere, nisi de voluntate et ad instantiam eorundem civium» e la competenza sarebbe passata dunque allo *Iudex damnorum datorum* del Comune di Siena<sup>65</sup>. Nel medesimo

<sup>61</sup> Su questi aspetti devo rinviare, anche per indicazioni bibliografiche, al mio *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Prefazione di D. Quaglioni, Bologna, Monduzzi, 2003, *passim*.

<sup>62</sup> Cfr. A. Dani, *Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 71, 1998, pp. 237-271.

<sup>63</sup> I. Imberciadori, *Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361). Documenti per la storia giuridica dell'agricoltura*, Firenze, Tipografia Coppini, 1941, pp. 87-89.

<sup>64</sup> Ivi, pp. 11-15 e 58-59.

<sup>65</sup> *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1993, p. 152, I dist., rubr. 271.

statuto si trovano anche norme particolarmente severe contro i mezzadri che non ottemperavano ai loro obblighi contrattuali, pur se non di rado si trattava di comportamenti dettati dalla miseria, se non dalla disperazione<sup>66</sup>.

Si deve anche considerare che nelle aree dove si diffuse la mezzadria si ridussero considerevolmente i beni comuni, a beneficio di un'agricoltura più intensiva e, almeno per i proprietari, redditizia. Ma in buona parte del territorio senese assetti rurali collettivisti rimasero ben presenti per l'intera età moderna e, per quanto qui più interessa, si pone dunque il problema di quanto la fonte statutaria possa rivelarci in proposito.

Le prime redazioni statutarie duecentesche del territorio senese sono poche di attestazioni di beni comuni: nessuno dei brevi testi anteriori al 1280 contiene norme riguardanti beni di utilizzo collettivo. Il dato credo che possa essere spiegato, più che con un'improbabile assenza di tali beni, con la concisione e limitatezza dei primi statuti, che lasciavano in vita, negli aspetti non disciplinati, norme preesistenti di tipo consuetudinario. Del resto, anche negli statuti del Medioevo più tardo e anche in quelli più corposi, i beni comuni continuarono a trovare di regola una disciplina frammentaria, perché erano trattati non con il proposito di darne una chiara e completa descrizione, né tantomeno di delinearne i profili teorici, ma con la finalità soprattutto di precisare i limiti delle forme di utilizzo collettivo. Gli statuari ritenevano di soffermarsi, cioè, sulla tutela delle colture e dei possedimenti privati, sui modi di sfruttamento patrimoniale dei beni comunali, sulle preclusioni per i forestieri, sui limiti e divieti funzionali alla conservazione dei beni naturali della comunità.

Le poche redazioni statutarie duecentesche e di primo Trecento che ci sono pervenute presentano quindi soprattutto norme volte a tutelare le coltivazioni e pongono invece limiti agli utilizzi collettivi, verosimilmente più diffusi nei secoli precedenti, quando una minore pressione demografica incoraggiava uno sfruttamento più estensivo del territorio. Il fattore demografico è essenziale per comprendere meglio le dinamiche di lungo periodo legate ai beni comuni. Com'è

<sup>66</sup> Si tratta delle rubriche 178-183 della II distinzione: *Quod mediarii, affictuari et pensionarii non possint cedere bonis* (178); *Quod contra mediarios, affictuarios et socios concedatur captura de facto* (179); *Quod mediarii non possint alienare bestias sine licentia sui domini, nec aliae personae* (180); *De non accipiendo mediarium vel famulum alterius et de licentia in casu mezariae* (181); *Contra auxiliantes comitatinos aufugientes ab aliquo eorum mediario et inquilinos et conductores* (182); *De mediariis laborantibus ad precium vel gratis in alienis possessionibus sine licentia domini* (183). Ivi, pp. 266-269.

noto, il livello di popolazione toccò nel Senese il suo apice tra secondo Duecento e primo Trecento, ponendo necessità alimentari in misura prima sconosciuta. Ad esse fu risposto mettendo a coltura nuove zone, intensificando le coltivazioni già esistenti e incrementando l'allevamento con prati recinti, con parallela riduzione degli assetti collettivi, compatibili solo con metodi agricoli estensivi.

Gli usi collettivi, molto probabilmente, si ampliarono invece nuovamente dopo il crollo demografico di metà Trecento dovuto all'ecatombe della peste, in parallelo al favore necessariamente accordato all'allevamento rispetto all'agricoltura. Varie fonti inducono a ritenere che forme di utilizzo collettivo del territorio, nelle zone più distanti da Siena (dunque non interessate dalla mezzadria), tornarono ad ampliarsi, dopo la flessione tra Duecento e primo Trecento dettata dall'incremento delle colture, nell'ultimo periodo medievale, per rimanere poi ben presenti (specie in Maremma, Colline metallifere e Amiata), per tutta l'età moderna.

### 5. *Le attività artigianali e commerciali*

Molti statuti del territorio senese contengono norme su varie attività produttive, oltre a quelle, pur ovviamente prevalenti, sull'agricoltura. Una disciplina articolata della materia mercantile-artigianale (regole, qualità dei prodotti, misure, compensi etc.) si trova negli statuti di Magliano del 1356, di Orbetello del 1414, di Piancastagnaio del 1416/1432, di Abbadia San Salvatore del 1434, di Castiglione d'Orcia del 1440, di Roccatederighi del 1452, di Fighine del 1472, di Celle del 1471, di Sassofortino del 1486, di Civitella del 1487. Si tratta di Comuni fuori del contado mezzadrile, non esclusivamente rurali.

A titolo di esempio lo statuto di Piancastagnaio attesta chiaramente la presenza di Arti nel castello amiatino del Quattrocento, imponendo ad esse di darsi un proprio Rettore, in carica annuale<sup>67</sup>. Nondimeno lo stesso statuto del Comune interviene direttamente per stabilire meticolosamente i prezzi di ogni prodotto o prestazione artigianale (di tessitori, cerchiai, barlettai, falegnami, lanaioli, sarti, calzolai, fabbri, armaioli), lasciando dunque poco spazio all'autonomia normativa corporativa<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> *Il Comune medievale di Piancastagnaio*, cit., p. 117, V dist., rubr. 98.

<sup>68</sup> Ivi, pp. 103-106, V dist., rubr. 46-54.

Un caso a sé riguarda la produzione mineraria di Massa Marittima<sup>69</sup>. La IV distinzione degli statuti massetani del 1310, di 86 rubriche, disciplina in dettaglio l'escavazione delle *fossae*, la competenza sui reati del Capitano di Massa, il corretto utilizzo delle vene, l'organizzazione del lavoro, l'approvvigionamento e la derivazione di acqua necessaria ai lavori, i Maestri e le altre cariche dell'Arte, la soluzione di controversie interne. Pur di datazione incerta, si ritiene che un primo nucleo della normativa mineraria massetana risalga alla metà del Duecento e, in parte, ai primi del secolo o addirittura al XII secolo. Si ritiene altresì che questa legislazione mineraria sia «probabilmente la prima del mondo occidentale a regolare in modo organico la normativa del lavoro in miniera e – osserva Fabretti – sicuramente la prima a farlo istituendo principi rimasti fino ad oggi vigenti in gran parte del mondo industrializzato»<sup>70</sup>.

In certi casi, pur rari, sappiamo che le varie Arti avevano propri statuti, come a Radicondoli, da cui è giunto a noi un interessante statuto corporativo dell'Arte della Lana<sup>71</sup>. Dai Comuni del territorio senese sono pervenuti anche due statuti dell'Arte dei calzolari di Montepulciano del 1326 e del 1330-1337, con riforme fino al Settecento<sup>72</sup> e uno statuto (ancora dell'Arte dei calzolari) di Asciano del 1455<sup>73</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

Nel Senese le interazioni fra città e campagna riflesse nella normativa statutaria sono complesse, diversificate nello spazio e mutevoli nel tempo; spesso inoltre rimangono oscure o sfuggenti per la perdita di documentazione. Dunque non è agevole, né privo di rischi, tracciare un quadro di sintesi riferito all'ampio lasso che va dal XIII al XVI secolo.

<sup>69</sup> Per un'ampia analisi è d'obbligo il rinvio al bel volume di S. Baldinacci-G. Fabretti, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze, Cantini, 1989.

<sup>70</sup> G. Fabretti, *Massa Marittima: La Repubblica dell'argento*, in S. Baldinacci-G. Fabretti, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento*, cit., p. 67.

<sup>71</sup> Cfr. *Statuto dell'Arte della Lana di Radicondoli (1308-1388)*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, a cura di L. Banchi-F.L. Polidori, II, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1871, pp. 155-228. Il manoscritto è conservato in ASS, *Arti dello Stato*, 163.

<sup>72</sup> Cfr. I. Calabresi, *Glossario giuridico dei testi in volgare di Montepulciano. Saggio d'un lessico della lingua giuridica italiana*, I-IV, Pisa, Pacini, 1988-1995: III, pp. 573-608, 609-680; IV, pp. 699-758, 761-813, 814-950.

<sup>73</sup> Ad oggi inedito, conservato presso la Biblioteca Moreniana di Firenze.



Probabilmente nel primo periodo di espansione urbana il mondo rurale beneficiò delle opportunità di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento. Tale aspetto positivo prevalse su quello negativo della tassazione o almeno lo bilanciò: così, secondo Giuliano Pinto, «per tutto il XII e l'inizio del XIII secolo si deve parlare più di integrazione tra città e campagna che di conquista del contado»<sup>74</sup>. E infatti questo fu anche un periodo di grande sviluppo della piccola e media proprietà contadina, nel quadro di disgregazione delle aziende curtensi e dei poteri signorili, con conseguente dinamismo sociale e creazione di nuovi margini di autonomia<sup>75</sup>. In seguito però, grossomodo dal secondo Duecento, alle comunità dei dintorni cittadini fu letale – per usare un'immagine figurata – la vicinanza dell'astro urbano: anziché beneficiare finirono per venire impoverite e devitalizzate: le loro istituzioni presto evaporarono e spesso non ne rimase nulla, neppure gli statuti.

Nel periodo rinascimentale, tra secondo Trecento e metà Cinquecento, mentre nel contado prossimo alla città si intensificarono gli investimenti fondiari cittadini (condotti a mezzadria poderale) e si accentuò il declino delle istituzioni comunali, con erosione dei beni comuni e svuotamento della sfera di autonomia, anche normativa-statutaria, nelle aree più distanti rimasero Comuni robusti, spesso con consistenti corpi statutari, in cui resistevano beni comuni e piccola-media proprietà locale. L'antica potente città dominante, con una popolazione drasticamente ridimensionata dalla peste di metà Trecento e successive (passò da circa 50.000 a 17.000 abitanti), con attività economiche-produttive ridotte (in specie quelle di credito bancario) si trovò a gestire uno spazio al limite della sua effettiva controllabilità. Di qui anche l'abbandono dei propositi di 'accentramento' di primo Trecento e la persistenza di larghe prerogative comunali soprattutto nei centri più distanti. Siena stentava a governare il proprio territorio e non riuscì a sviluppare, come avveniva in altri Stati territoriali del Rinascimento, efficienti meccanismi di controllo e ingerenza, come propositi di uniformazione normativa, ma fu costretta a perseguire una logica di dialogo e di riconoscimento di 'autonomie'.

Per questo, anche dopo l'assoggettamento del territorio senese ai Medici, nella Toscana meridionale si continuò a respirare un'aria di "Medioevo lungo", per

<sup>74</sup> G. Pinto, *Premessa*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli-G. Piccinni-G. Pinto, Siena, Protagon, 2009, pp. IX-X.

<sup>75</sup> Cfr. G. Pinto, *I rapporti economici tra città e campagna*, in *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, a cura di R. Greci, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 17-18.

dirla con Le Goff, dove essere in ritardo sui tempi significò conservazione di insoliti margini di autogoverno, dove il prevalere dei pascoli sull'agricoltura consentì la sopravvivenza di beni comuni e assetti collettivisti (i soli compatibili con la Dogana dei Paschi), dove la scarsa appetibilità per gli investimenti cittadini permise, pur in un quadro di progressivo impoverimento dal Seicento, di evitare la miseria del contado mezzadrile coevo.

Gli statuti redatti tra Cinquecento e Settecento confermano questa lettura, che emerge in modo nitido da altre fonti documentali, come ad esempio gli atti conservati nell'archivio dei Quattro Conservatori (nell'omonimo fondo presso l'Archivio di Stato di Siena), tra cui le fondamentali relazioni di visita stilate da magistrati granducali sulla base di sopralluoghi presso le varie comunità<sup>76</sup>.

<sup>76</sup> Per indicazioni al riguardo debbo rinviare al mio *Usi civici nello Stato di Siena*, cit.